



PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"
Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"

Seminario

Agenda per la Semplificazione 2015-2017. L'attuazione delle misure di semplificazione nelle Regioni e negli Enti locali

La modulistica unificata e standardizzata in edilizia (SCIA, CIL e CILA)

e

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

a cura di Carlo Apponi

Ragusa, 28 aprile 2015
Centro Direzionale Zona Artigianale, Via On. Corrado Di Quattro n. 1

Alcune recenti modifiche in edilizia

Alcune recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

Manutenzione straordinaria [art. 3, co. 1 lett.b)]

La **manutenzione straordinaria** ora ricomprende anche il **frazionamento o l'accorpamento** di unità immobiliari con opere e con **aumento di carico urbanistico**, purché non sia modificata la **volumetria complessiva** degli edifici e si mantenga l'originaria **destinazione d'uso**.

Interventi di conservazione [art. 3-bis]

Lo **strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione**. Il Comune può favorirne, in alternativa all'espropriazione e nel pubblico interesse, la **riqualificazione attraverso forme compensative**. Nelle more dell'attuazione del piano il proprietario può eseguire solo interventi conservativi, esclusa la demolizione o ricostruzione salva che non sia giustificata da improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

Regolamento edilizio unico [art. 4, co. 1-sexies]

Il **regolamento edilizio-tipo** sarà adottato con un accordo in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le regioni e le autonomie locali ed **indicherà requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza ed al risparmio energetico**, dovrà essere poi adottato dai Comuni nei termini che saranno fissati dall'accordo.

Alcune recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

Manutenzione ordinaria
[art. 6, co. 1, lett. a)]

La **manutenzione ordinaria** comprende ora anche gli interventi di installazione di **pompe di calore aria-aria** di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW

CILA: manutenzione straordinaria
[art. 6, co. 2, lett. a)]

Sono attuati con CILA gli interventi **gli interventi di manutenzione straordinaria** di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che **non riguardino le parti strutturali** dell'edificio.

CILA: fabbricati adibiti ad esercizio di impresa
[art. 6, co. 2, lett. e-bis)]

Le **opere interne ai fabbricati produttivi** sono attuabili con CILA, **solo se non riguardano parti strutturali.**

CILA: elaborato progettuale e asseverazione
[art. 6, co. 4]

Per gli interventi di cui al co. 2, lett. a) ed e-bis), l'interessato trasmette l'**elaborato progettuale e la CILA** nella quale si attesta che **i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti**, che **sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia** e che **non vi è interessamento delle parti strutturali** dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i **dati identificativi dell'impresa** alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Alcune recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

CIL e CILA:

aggiornamento catastale
[art. 6, co. 5]

La **CIL e la CILA** integrata dalla comunicazione di **fine lavori**, è valida anche ai fini **dell'aggiornamento catastale** ed è tempestivamente inoltrata da parte del Comune ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

CIL e CILA: controlli
[art. 6, co. 6]

Alle **Regioni** è demandato di stabilire la **modalità per l'effettuazione dei controlli** (*l'art. 17 co. 2-bis dello sblocca Italia stabilisce che le Regioni devono dare attuazione a questa disposizione entro 60 giorni*)

CIL e CILA: sanzioni
[art. 6, co. 7]

Passa **da € 258 ad € 1.000**, la sanzione pecuniaria per la **mancata presentazione della CIL o della CILA**; è ridotta di due terzi se depositata spontaneamente in corso di esecuzione.

SCIA

[art. 22 co. 1, 2 e 2-bis]

L'art. 22 è rubricato "*Interventi subordinati a denuncia di inizio attività*" anche se ricomprende al co. 3 gli interventi soggetti a DIA (c.d. Superdia) alternativa al permesso di costruire. Nei co. 1 e 2 è sostituita la dizione DIA con SCIA. Il co. 2-bis dispone che **le varianti non essenziali al permesso di costruire sono realizzate con SCIA da presentare a fine lavori**, fermo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni/atti di assenso prescritti dalle normative di settore e l'obbligo di realizzare i lavori nel rispetto delle prescrizioni della strumentazione urbanistica.

Le recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

SCIA
[art. 22 co. 1, 2 e 2-bis]

L'art. 22 è rubricato "*Interventi subordinati a denuncia di inizio attività*" anche se ricomprende al co. 3 gli interventi soggetti a DIA (c.d. Superdia) alternativa al permesso di costruire. Nei co. 1 e 2 è sostituita la dizione DIA con SCIA. Il co. 2-bis dispone che **le varianti non essenziali al permesso di costruire sono realizzate con SCIA da presentare a fine lavori**, fermo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni/atti di assenso prescritti dalle normative di settore e l'obbligo di realizzare i lavori nel rispetto delle prescrizioni della strumentazione urbanistica.

Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
[art. 23-ter]

Si definisce **mutamento della destinazione d'uso rilevante** ogni forma di utilizzo dell'immobile o di singola unità immobiliare diversa da quella originaria, con o senza opere, che **comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra le cinque seguenti:**

1) residenziale; 2) turistico-ricettiva; 3) produttiva e direzionale; 4) commerciale; 5) rurale.

La destinazione d'uso di un fabbricato o di unità immobiliari è quella prevalente in termini di superficie utile. **Il cambio d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre ammesso.**

Le Regioni entro il 10 febbraio 2015 adeguano la propria legislazione ai principi della disposizione statale, in mancanza decorso il termine si applica la norma statale.

Sostituzione della DIA con la SCIA

L'espressione **segnalazione certificata di inizio attività** **sostituisce la denuncia di inizio attività** ovunque ricorra nel dPR n. 380/2001

Alcune recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

Art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla CILA

Nei casi in cui si applica la SCIA, prima della presentazione della segnalazione, **l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.** Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'art. 20, co. 3, (60 o 120 gg) si applica quanto previsto dal co. 5-bis del medesimo articolo (**se entro tale termine non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi**).

In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, **l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.**

Le disposizioni precedenti, si applicano anche alla CILA di cui all'art. 6, co. 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

Alcune recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

Art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla CILA

All'interno delle **zone omogenee A)** di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, **e in quelle equipollenti** secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali,

i comuni devono individuare con propria deliberazione

da adottare entro il 30 giugno 2014,

le **aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma**. Decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, **la deliberazione è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**.

Nelle **restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti**, gli interventi cui è applicabile la SCIA non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi **trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione**. Nelle more dell'adozione della deliberazione e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la SCIA con modifica della sagoma.

Alcune recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

Art. 24, co. 4-bis; Art. 25 co. 5-bis e 5-ter

Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

- a) per **singoli edifici o singole porzioni della costruzione**, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) **per singole unità immobiliari**, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Ove **l'interessato non proponga domanda allo sportello unico**,

fermo restando l'obbligo di presentazione del: **1) certificato di collaudo statico, 2) certificato di conformità sismica, 3) dichiarazione conformità barriere architettoniche, 4) parere della ASL, nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione, presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato**, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

- a) **richiesta di accatastamento** dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
- b) **dichiarazione** dell'impresa installatrice che attesta la **conformità** degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei **controlli**.

La modulistica unificata e standardizzata

I moduli unificati e standardizzati

L'art. 24 del d.l. n. 90/2014, prevede che:

- il **CdM**, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, **approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017**;
- il **Governo, le Regioni e gli enti locali tramite intese e accordi adottano una modulistica unificata e standardizzata** su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese;
- gli **accordi** sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, **costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;
- le amministrazioni precedenti approvano un **piano di informatizzazione delle procedure**.

I moduli unificati e standardizzati

- a) I moduli unificati e semplificati per la **SCIA edilizia** e il **permesso di costruire** (PdC) sono stati approvati con l'accordo siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali. L'Accordo e i moduli sono stati pubblicati sulla G.U. n. 161 del 14-7-2014 - S.O n. 56.

- b) La Conferenza unificata ha approvato il 18 dicembre 2014 i modelli unici semplificati per la **comunicazione di inizio lavori (CIL)** e la **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** per gli interventi di edilizia libera.

- c) La Conferenza Unificata il 26 febbraio 2015 ha approvato l'Intesa sul modello unificato e semplificato per la richiesta dell'**autorizzazione unica ambientale (AUA)** che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali. Entro il 15 giugno le Regioni che non hanno ancora provveduto sono tenute ad adeguare i contenuti del modulo alle specificità regionali

La circolare regionale 5 agosto 2014, n. 3

La circolare chiarisce che:

- **la disciplina relativa alla SCIA, di cui all'art. 19 della l. n. 241/1990, è stata recepita nella Regione siciliana** (vedasi art. 6 della l.r. n. 5/2011 che ha sostituito l'art. 22 della l.r. n. 10/1991), con le integrazioni apportate allo stesso art. 19, introdotte dall'art. 30, co. 1, lett. f) l. n. 98/2013 (art. 23-bis del d.P.R. n. 380/2001), per cui **si ritiene possa trovare applicazione nella Regione.**
- per il "Permesso di costruire" si ricorda che **il d.P.R. n. 380/2001, non è mai stato recepito integralmente nella Regione siciliana.** Solo di recente con l'art. 47, co. 18, della l.r. n. 5 del 2014, **è stato recepito l'art. 20 "Procedimento per il rilascio del permesso di costruire"**, in quanto contenuto nell'art. 5 della legge n. 106/2011, **ma non l'intero "Capo II - Permesso di costruire", nel quale vengono indicati tra l'altro, quali sono gli interventi subordinati al suddetto procedimento.**
- di conseguenza le **amministrazioni sono invitate alla immediata adozione e diffusione della modulistica relativa alla SCIA edilizia**, mentre **l'adozione della modulistica riguardante il "Permesso di costruire" non è automatica, in quanto dovranno essere recepite le norme contenute nel capo II, sezione I (artt. dal 10 al 15) del d.P.R. n. 380/2001**, le quali chiariscono la nozione e le caratteristiche e quindi i limiti per l'utilizzazione del suddetto titolo abilitativo edilizio.

c) Qualificazione dell'intervento (*)

che la presente segnalazione riguarda:

- c.1 attività che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5¹¹ e 6¹² del d.P.R. n. 160/2010
- c.2 attività che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 7¹³ del d.P.R. n. 160/2010
- c.3 interventi di cui all'articolo 22¹⁴, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001
- c.4 intervento in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 37¹⁵, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, con pagamento di sanzione, e pertanto si allega
- c.4.1 la ricevuta di versamento di € 516,00
- c.5 intervento realizzato, ai sensi dell'articolo 37¹⁶, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001, in data [][][][][][][][][][] e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione, pertanto si allega:
- c.5.1 la ricevuta di versamento minimo di € 516,00, che sarà soggetto ad eventuale conguaglio a seguito di istruttoria edilizia
- c.6 variante in corso d'opera (art. 22¹⁷, comma 2 e 2-bis, d.P.R. n. 380/2001)
- c.7 variazione essenziale (artt. 31¹⁸ e 32¹⁹, d.P.R. n. 380/2001) al/alla:
- c.7.1 permesso di costruire n. _____ del [][][][][][][][][][]
- c.7.2 denuncia di inizio attività n. _____ del [][][][][][][][][][]
(articolo 22²⁰, comma 3, d.P.R. n. 380/2001)
- c.7.3 segnalazione cert. di inizio attività n. _____ del [][][][][][][][][][]
- c.7.4 titolo unico n. _____ del [][][][][][][][][][]

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Atti in possesso del Comune e di altre amm.ni (*)	Atti allegati (*)	Denominazione allegato	Quadro informativo di riferimento	Casi in cui è previsto l'allegato
	✓	Soggetti coinvolti	i), l)	Sempre obbligatorio
	✓	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria	-	Sempre obbligatorio
	✓	Copia del documento di identità del/i titolare/i	-	Sempre obbligatorio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori	a)	Se non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
	<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento a titolo di oblazione	c)	Se l'intervento è in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del <u>d.P.R. n. 380/2001</u> ovvero se l'intervento realizzato risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi

				dell'articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione	h)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estremi del codice identificativo della marca da bollo e scansione della stessa, annullata mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	-	Se la documentazione presentata è relativa a procedimenti da avviare a cura dello sportello unico.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Copia dei documenti d'identità dei comproprietari	e)	Se gli eventuali comproprietari dell'immobile hanno sottoscritto gli elaborati allegati
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)	m)	Se l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e la notifica non è stata già trasmessa
	<input checked="" type="checkbox"/>	RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE		Sempre obbligatorio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi	-	Sempre obbligatori
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione fotografica dello stato di fatto (*)	-	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche		

g) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l'immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);

che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:

- g.1 opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni
([articolo 6, comma 2, lettera b\) del d.P.R. n. 380/2001](#))
- g.2 opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
([articolo 6, comma 2, lettera c\) del d.P.R. n. 380/2001](#))
- g.3 pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
([articolo 6, comma 2, lettera d\) del d.P.R. n. 380/2001](#))
- g.4 aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
([articolo 6, comma 2, lettera e\) del d.P.R. n. 380/2001](#))
- g.5 installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal [decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20](#), di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso
([articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 115/2008](#))

e che consistono in:

Al Comune di _____	Pratica edilizia _____
<input type="checkbox"/> SUAP Indirizzo _____	del _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
<input type="checkbox"/> SUE PEC / Posta elettronica _____	Protocollo _____
<input type="checkbox"/> CILA <input type="checkbox"/> CILA con richiesta contestuale di atti presupposti	<i>da compilare a cura del SUE/SUAP</i>

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)

PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA

[\(art. 6, comma 2, lettere a ed e-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380\)](#)

DATI DEL TITOLARE

in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGETTI COINVOLTI")

Cognome _____	Nome _____
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
in qualità di ¹ _____	della ditta / società ² _____
con codice fiscale ³ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
partita IVA ⁴ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
nato a _____	prov. _ _ stato _____ nato il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
residente in _____	prov. _ _ stato _____
indirizzo _____	n. _____ C.A.P. _ _ _ _ _ _
PEC _____	posta elettronica _____
Telefono fisso / cellulare _____	

COMUNICA

d) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori

l'inizio dei lavori per interventi di edilizia libera ([art. 23-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#))

- d.1 per la cui realizzazione **non sono necessari altri atti di assenso** (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.)
- d.2 per la cui realizzazione **sono necessari altri atti di assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni**
- d.3 per la cui realizzazione **si richiede l'acquisizione d'ufficio, da parte dello sportello unico, degli atti di assenso necessari**. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'intervento può essere iniziato dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti.

e) Qualificazione dell'intervento

che la presente comunicazione riguarda:

- e.1 **nuovi interventi di cui all'[articolo 6, comma 2, lettere a\) ed e-bis\) del d.P.R. n. 380/2001](#) e che:**

 - e.1.1 **i lavori avranno inizio in data** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| *(opzioni d.1, d.2)*
 - e.1.2 **i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti.** *(opzione d.3)*

- e.2 **intervento in corso di esecuzione, iniziato in data** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, **di cui all'[art. 6, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001](#), con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 333,00**
- e.3 **intervento realizzato in data** |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, **di cui all'[articolo 6, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001](#), con pagamento di sanzione e pertanto si allega a ricevuta di versamento di € 1000,00**

e che inoltre riguarda: *(solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP)*

- e.4 **attività che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli [articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010](#)**
- e.5 **attività che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'[articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010](#)**

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il Regolamento di disciplina dell'**Autorizzazione unica ambientale (AUA)**, il **d.P.R. n. 59/2013**, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), **ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.**

Il provvedimento è stato esaminato in **via preliminare** dal Consiglio dei Ministri del 14/09/2012 ed in **via definitiva** il 15/02/2013, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico: dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di una nuova **Autorizzazione**, rilasciata dallo **Sportello unico per le attività produttive**, che andrà a sostituire **sette** atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i vantaggi:

a) minori costi organizzativi per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;

b) durata dell'autorizzazione di quindici anni a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Sono esclusi dall'applicazione del d.P.R. n. 59/2013:

a) gli impianti soggetti ad AIA (impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006) anche quando il gestore è una grande impresa (circolare ministero ambiente 7 novembre 2013, prot. n. 0049801)

b) i progetti sottoposti a VIA quando tale valutazione **comprende e sostituisce** tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 26, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 (**art. 1, c. 2, d.P.R. n. 59/2013**):

*Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 (screening) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.** (art. 3, c. 4, d.P.R. n. 59/2013)*

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I **gestori degli impianti** presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi:

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1) autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006	L'art. 124 fissa i criteri generali , l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali , mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane , l'art. 127 riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue . L'autorità competente provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda (durata 4 anni).
2) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l' utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;	Si tratta di impianti di allevamento intensivo di pollame e suini (utilizzo agronomico), delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (l. n. 574/1996), delle aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura), b) (imprese dedite ad allevamento di bestiame) e c) (imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola) , e delle piccole aziende agroalimentari individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La comunicazione deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello di comunicazione successiva .
3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;	Tale autorizzazione (durata 15 anni) alle emissioni in atmosfera non riguarda (per quanto disposto dall'art. 269) gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), cc. 1 e 5, del d.lgs. 152/2006.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
4) autorizzazione generale di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006	Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di apposite autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti (Parte V, Allegato 4, [Parte I: scarsamente rilevanti], Parte II), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente.
5) nulla osta relativo alle emissioni sonore , di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995	Il co. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico . Il successivo co. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti . La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992	Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere un' autorizzazione (art. 9, c.2) alla Regione e notificare , con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.
7) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006	L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento), l'art. 216 le operazioni di recupero . Le attività possono essere intraprese decorsi 90 gg dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti **di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale** ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA** e definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 6, c. 1.

Nel caso di **scarichi idrici contenenti sostanze pericolose**, viene prevista la presentazione, **almeno ogni 4 anni**, di una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le **spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite**. Possono essere, altresì, previsti **diritti di istruttoria** la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale (art. 8).

I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di **monitoraggio almeno annuali** sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro:

- il **numero delle domande** presentate al SUAP,
- i **tempi** impiegati **per l'istruttoria**,
- I **tempi** per l'**invio telematico** della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'AUA, nonché
- il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della **conferenza di servizi**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): Rinnovo

Ai fini del **rinnovo dell'AUA** il titolare della stessa, **almeno sei mesi prima della scadenza**, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all' art. 4, c. 1.

È CONSENTITO FAR RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE GIÀ IN POSSESSO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI D'ESERCIZIO, O COMUNQUE LE INFORMAZIONI IN ESSA CONTENUTE, SIANO RIMASTE IMMUTATE.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, *fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore*, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

- a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;**
- b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): Modifica

Il gestore che intende effettuare una **modifica** dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, **salvo il caso di modifica sostanziale**, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro **sessanta giorni** dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.


L'autorità competente provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione** in atto e **tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione**.

Il gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4.

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una **modifica sostanziale**, **nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e **la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione**.

Le **Regioni e le Province Autonome possono**, nel rispetto delle norme di settore vigenti, **definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche**.


Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): Modifiche




- **modifica**: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che **possa produrre effetti sull'ambiente**.

- **modifica sostanziale di un impianto**: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in **quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente**.

Procedura Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): art. 4



Procedura Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): art. 4



Circolare del 7/12/2013, prot. 004981/GAB: Obbligatorietà dell'AUA

L'articolo 3, comma 1, prevede che la richiesta dell'AUA sia obbligatoria se l'impianto deve ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno tra i titoli abilitativi in elenco. Si prevedono **due sole eccezioni** a tale obbligo:

• l'articolo 3, comma 3, secondo cui il gestore può decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni,

• l'articolo 7, comma 1, secondo cui il gestore può decidere l'adesione alle autorizzazioni generali alle emissioni.

Pertanto, l'articolo 10, comma 2, si interpreta nel senso che **la richiesta di AUA é sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1**, con la sola eccezione dei casi in cui trova applicazione una delle due deroghe.

Circolare del 7/12/2013, prot. 004981/GAB: Obbligatorietà dell'AUA

Alla scadenza di una comunicazione, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore ha la **facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?**

Come indicato, la richiesta di AUA é sempre obbligatoria **alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, con la sola eccezione dei casi in cui si applica la deroga dell'articolo 3, comma 3, o la deroga dell'articolo 7, comma 1.**

Il caso dell'impianto soggetto a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore non ricade in alcuna delle eccezioni. Non è corretto, dunque, ritenere che, in tali casi, alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l'interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta.

Circolare del 7/12/2013, prot. 004981/GAB: Obbligatorietà dell'AUA

Alla scadenza di un'autorizzazione di carattere generale, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore ha la **facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?**

L'articolo 7, comma 1, prevede che è fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite SUAP all'autorizzazione di carattere generale (art. 272, c. 2, d.lgs. n. 152/2006). Il SUAP trasmette per via telematica l'adesione all'autorità competente.

Si deve, quindi, ritenere che il gestore può presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta ad altre autorizzazioni di settore sostituite dall'AUA.

Circolare del 7/12/2013, prot. 004981/GAB: Obbligatorietà dell'AUA

Quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la **facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?**

L'articolo 3, comma 3, prevede, come detto, che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni o alle autorizzazioni generali alle emissioni.

Inoltre, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 si desume che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA anche ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni nonché alle autorizzazioni generali alle emissioni.

In definitiva, quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA.

Circolare del 7/12/2013, prot. 004981/GAB: Prima domanda AUA

La prima domanda di AUA deve essere presentata nel termine indicato dalle norme di settore oppure alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito (art. 10, c. 2)?

L'articolo 10, comma 2, non offre precise indicazioni, facendo semplicemente riferimento alla “scadenza del primo titolo abilitativo”; non indica un apposito termine, lascia aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza.

Le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono invece tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini. Appare pertanto utile rispettare tali termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.

I moduli unificati e standardizzati

- a) I moduli unificati e semplificati per la **SCIA edilizia** e il **permesso di costruire** (PdC) sono stati approvati con l'accordo siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali. L'Accordo e i moduli sono stati pubblicati sulla G.U. n. 161 del 14-7-2014 - S.O n. 56.

- b) La Conferenza unificata ha approvato il 18 dicembre 2014 i modelli unici semplificati per la **comunicazione di inizio lavori (CIL)** e la **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** per gli interventi di edilizia libera.

- c) La Conferenza Unificata il 26 febbraio 2015 ha approvato l'Intesa sul modello unificato e semplificato per la richiesta dell'**autorizzazione unica ambientale (AUA)** che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali. Entro il 15 giugno le Regioni che non hanno ancora provveduto sono tenute ad adeguare i contenuti del modulo alle specificità regionali

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

1. DATI DEL GESTORE

2. DATI DEL REFERENTE AUA

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA' / IMPRESA

4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA'

IL GESTORE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA' RICHIEDE

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

modifica sostanziale dell'AUA n.____ del _____

rinnovo dell'AUA n.____ del _____

proseguimento senza modifiche AUA n.____ del _____

6. DICHIARAZIONI

DICHIARA INOLTRE

6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall'AUA

che l'impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale

Scheda interessata	Ente	N° prot.	del	Scadenza
(ad es.: scheda A - scarichi)				

6.2. Certificazioni ambientali volontarie

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:

Certificazione	Autorità che ha rilasciato la certificazione	Numero	Data di emissione	Note

6.3 Ulteriori dichiarazioni

che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente .i

che l'attività è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente:

che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. _____ del _____

che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato l'assoggettabilità del progetto alla VIA ed emesso provvedimento n. _____ del _____

che l'attività non è assoggettata all'AIA ai sensi del Codice dell'ambiente

Si veda ad esempio
[l'art. 209 del d.lgs.
n. 152/2006](#)

Si veda ad esempio [il d.m. 30 marzo 2015](#) (G.U. n. 84, 11 aprile 2015): «**Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116**»

**Titolo III-bis.
L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE,
del d.lgs. n. 152/2006**

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

D.1 Dichiarazioni

che la presente istanza concerne la/e casistica/e di interesse: (*)

- l'installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività
- Il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale per attività già autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 2, del Codice dell'ambiente . come indicato nella parte generale al quadro 6.1 della presente istanza
- il trasferimento di un impianto/attività esistente precedentemente sito nel Comune di _____
- l'esercizio di impianto/attività esistente precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo

**AUTORIZZAZIONE
DI CARATTERE
GENERALE**

che l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'articolo 272, commi 2 e 3 del Codice dell'ambiente e pertanto richiede di aderire:

- alla seguente **autorizzazione di carattere generale** prevista da normativa regionale o provinciale:

Attività (*)	Autorità competente	Estremi del provvedimento
<i>(riga da compilare per ciascuna autorizzazione di carattere generale per cui si richiede l'adesione)</i>	l'autorità competente che ha adottato l'autorizzazione di carattere generale di riferimento (Provincia, Regione)	estremi dell'atto (delibera provinciale, regionale) con cui è stata adottata l'autorizzazione generale di riferimento

e **allega** la domanda di adesione secondo i modelli previsti dalla normativa regionale o provinciale sopra richiamata;

- all'autorizzazione di carattere generale per:

Attività	Allegato di riferimento n° DPR 13 marzo 2013, n. 59 <i>oppure</i> Parte VII, Allegato III alla parte V, d.lgs. n 152/2006 (Pulitintolavanderie a ciclo chiuso)
<i>(riga da compilare per ciascuna attività per cui si richiede di aderire)</i>	Numero dell'allegato tecnico relativo alla specifica attività

dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materie prime: (*)

- non superiore alla 'soglia massima'
- superiore alla 'soglia massima'
- 'soglia massima' non prevista

e **dichiara** che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria fatte salve le eventuali eccezioni previste dalle specifiche normative regionali; che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del del Codice dell'ambiente ; che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 59/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49 R60-R61. **Dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione generale** sopra citata e negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa.

(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l'asterisco

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

E.1 Impianto a ciclo produttivo continuo

che l'impianto/stabilimento/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*)

- rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
- non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo

CRITERIO DIFFERENZIALE

E.2 Verifica delle sorgenti rumorose

che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:

- è stata presentata documentazione di impatto acustico a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|
- si allega documentazione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale, in quanto l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell' art. 8, commi 4 e 6 della l. 447/1995
- si allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l. n. 447/1995, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. 227/2011)
- è stato predisposto un Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|
- è in corso di realizzazione il Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|

d.P.R. 227/2011

E.3 Attività a bassa rumorosità

che nell'impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del d.P.R. n. 227/2011) che non comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale ovvero, ove questa non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997 e pertanto (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 227/2011):

- NON** allega documentazione di impatto acustico

Elenco documentazione allegata

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

- Relazione tecnica
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
 - a) il perimetro dello stabilimento
 - b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. fomi, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)
 - c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2..En)
- Progetto di adeguamento (*)

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

- Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale